



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n. 1444;
VISTE le Leggi Nazionali e Regionali che regolamentano la materia urbanistica;
VISTO l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n° 40;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n. 40/95;
VISTA la delibera n. 39 del 1/12/2010 con la quale il Consiglio Comunale di Raddusa ha adottato la modifica all'art. 32 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.
VISTE le note prot. n. 2647 del 17/12/2010 e n. 1436 del 7/2/2011 con le quali il Sindaco del Comune di Raddusa ha richiesto la modifica all'art. 32 del REC;
VISTO il parere n. 6 del 28/03/2011, reso dal Servizio 4 - Unità Operativa 4.2 di questo D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...

Rilevato che:

- l'art. 32 del R.E..C., approvato con D.Dir n. 382 del 2/11/1982, riguarda norme relative alle "Caratteristiche dei locali" ed in particolare, in ordine ai piani terreni, stabilisce che: "a) altezza minima di metri 4,00 per i locali della categoria A2, misurati dal pavimento al soffitto;...".
- Con atto n. 4 del 28/9/2010, l'assessore comunale ai LL.PP. ed all'Urbanistica ha proposto di ridurre a mt. 3,00 l'altezza minima "dei locali destinati al commercio o all'imprenditoria, quali magazzini, depositi, etc (cat. A2) al fine di adeguare una norma ritenuta assai limitativa per le innovate esigenze degli operatori commerciali ed imprenditoriali ed alla luce delle disponibili e più moderne attrezzature tecnologiche che garantiscono le normali condizioni microclimatiche ed igienico-sanitarie".
- La superiore proposta, è stata favorevolmente esitata dalla C.E.C. (seduta del 28/9/2010), tenuto conto altresì della vigente legislazione in materia con riferimento alle norme di cui al D. Lgs n. 81/08.
- Con delibera n. 39 del 1/12/2010, pubblicata regolarmente all'Albo Pretorio comunale, senza opposizioni e reclami, il Consiglio Comunale ha approvato la superiore proposta di deliberazione.

Considerato che:

- la procedura adottata dal Comune di Raddusa risulta regolare;
- sono condivisibili le motivazioni che hanno indotto il Comune ad adottare la variante proposta tuttavia, al fine di garantire le più adeguate condizioni microclimatiche ed igienico-sanitarie dei locali di tipo A2 e destinati a negozi, bar, sale di esposizione, magazzini, depositi etc., si reputa necessaria l'acquisizione, preventiva a qualsivoglia autorizzazione comunale, del parere della competente A.U.S.L.

Per tutto quanto sopra esposto questa U.O. è del

Parere

Che la modifica all'art. 32 del R.E.C. del Comune di Raddusa, adottata con delibera n. 39 del 1/12/2010, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui ai superiori considerata.

RITENUTO di poter condividere il superiore parere;

RILEVATO che la procedura seguita è conforme alla legge;

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 6/2011 reso dall'Unità Operativa 4.2 del

Servizio 4/DRU, è approvata la modifica all'art. 32 del vigente Regolamento Edilizio Comunale di Raddusa, adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 1/12/2010.

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) Parere n. 6 del 28/3/2011 del Servizio 4 – Unità Operativa 4.2/DRU

2) Delibera del Consiglio Comunale di Raddusa n. 39 del 1/12/2010.

ART.3) La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART.4) Il Comune di Raddusa resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti allegati sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 01/4/2011

IL DIRIGENTE GENERALE
(Sergio Gelardi)
F.to Gelardi